



**Imposizione delle famiglie / dei coniugi:
cumulo dei redditi / fattori fiscali del figlio**

LIG 10; 63

LIFD 9

1. PREMESSE DI DIRITTO CIVILE

Il diritto del divorzio e il diritto della filiazione prevedono la possibilità di lasciare o di attribuire l'**autorità parentale congiunta** a **genitori divorziati** o **non coniugati**. Questo avviene tramite sentenza di divorzio o decisione dell'autorità tutoria, se è compatibile con il bene del figlio e se i genitori sottopongono per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento (cfr. art. 133 cpv. 3 CC e art. 298a cpv. 1 CC; circolare n. 7 dell'AFC del 20.1.2000, n. 2).

Senza una tale decisione vale la seguente regola: in caso di **divorzio** il giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori (art. 133 cpv. 1 CC). Se i **genitori non sono uniti in matrimonio**, l'autorità parentale spetta alla madre (art. 298 cpv. 1 CC). Se i genitori sono coniugati e vivono nella stessa economia domestica, essi esercitano insieme l'autorità parentale (art. 297 cpv. 1 CC). In caso di sospensione della comunione domestica o di **separazione** (non divorzio) dei coniugi, essi esercitano ancora insieme l'autorità parentale; in casi simili il giudice può tuttavia attribuire l'autorità parentale a uno solo di essi (art. 297 cpv. 2 CC).

2. PRINCIPIO DELL'IMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA

2.1 Reddito e sostanza dei coniugi

Di regola i coniugi hanno un domicilio fiscale comune. Essi possono tuttavia eleggere un domicilio separato e dunque anche un domicilio fiscale principale ciascuno.

Il reddito e la sostanza dei coniugi viventi di fatto e di diritto in costanza di matrimonio vengono **cumulati** senza tener conto del regime dei beni (cumulo dei redditi: LIG 10 I e LIFD 9 I). Per quanto riguarda la responsabilità dei coniugi per i debiti fiscali, si rimanda alla prassi separata relativa all'art. 13 LIG (013-01-01).

I due **coniugi** vengono **tassati autonomamente** (ovvero senza cumulo dei redditi e alla tariffa per persone sole) se **vivono separati legalmente o di fatto** (argumentum e contrario dall'art. 10 cpv. 1 LIG e dall'art. 9 cpv. 1 LIFD).

Se i coniugi vivano separati di fatto, si giudica nel singolo caso sulla base di tutte le circostanze. Affinché una separazione possa essere considerata effettiva devono essere

soddisfatti cumulativamente i seguenti presupposti (cfr. DTF 5.2.2008, 2C_523/2007, pubbl. in: Steuerrevue 2008, pag. 364):

- Entrambi i coniugi hanno un domicilio proprio o dispongono di abitazioni separate.
- I coniugi hanno sospeso l'unione coniugale; se quest'ultima continua a esistere, anche se solo con una vita comune sporadica (i cosiddetti "matrimoni del finesettimana"), il matrimonio non viene considerato separato di fatto.
- Non sussiste alcuna comunione di mezzi per l'abitazione e il sostentamento; un'eventuale assistenza a uno dei coniugi da parte dell'altro viene prestata soltanto entro importi quantificati.

Si deve dunque sempre desumere una separazione di fatto quando il matrimonio non viene più vissuto e oltre a ciò non esiste alcuna comunione di mezzi per l'abitazione e il sostentamento (DTF 7.1.2004, 2P.2/2003, pubbl. in: Steuerentscheid 2004 A 24.24.3 n. 2; DTF 12.7.2001, 2A.433/2000, pubbl. in: Steuerentscheid 2002 B 13.1 n. 13). Si presuppone in ogni caso che manchi un'abitazione coniugale comune (cfr. art. 162 CC) e che la comunione domestica (cfr. art. 175 CC) sia stata sospesa. È per contro ipotizzabile che i domicili dei coniugi separati si trovino nella stessa località. Altri indizi sono ad esempio la mancanza di un "contegno adeguato allo stato civile" dei coniugi in pubblico, nonché la durata della separazione effettiva fatta valere, che di regola è di almeno un anno. Solo in questi casi ogni coniuge viene tassato individualmente (senza cumulo dei redditi) secondo la tariffa per persone sole. L'**onere della prova** per i presupposti menzionati in precedenza **spetta ai coniugi** che vogliono venire tassati separatamente.

Fintantoché i **coniugi** (come ad esempio nel caso di un "matrimonio del finesettimana") dispongono unicamente di **domicili** o abitazioni **separati**, ma **mantengono l'unione coniugale**, non si è di fronte a una separazione ai sensi dell'art. 10 LIG e dell'art. 9 LIFD (DTF 5.2.2008, 2C_523/2007, pubbl. in: Steuerrevue 2008, pag. 364; DTA BE 6.4.2006, pubbl. in: Neue Steuerpraxis 2006, pag. 32 e DTA GR 11.7.2000, pubbl. in: Steuerentscheid 2001 B 13.1. n. 12 = PTA 2000 n. 40; il TF ha respinto un ricorso di diritto amministrativo contro quest'ultima sentenza e non è entrato nel merito del ricorso di diritto pubblico [DTF 12.7.2001, 2A.433/2000, pubbl. in: Steuerentscheid 2002 B 13.1 n. 13]). I coniugi vanno tassati anche in futuro al tasso totale (cumulo dei redditi) e alla tariffa per coniugati. Tuttavia si deve procedere a una ripartizione fiscale tra i due domicili fiscali principali. Per questa ripartizione fiscale la comunione di mezzi per l'abitazione e il sostentamento ha un ruolo decisivo:

- Se **non esiste alcuna comunione di mezzi** e ogni coniuge fa fronte al sostentamento con il proprio reddito e la propria sostanza, ogni coniuge va tassato al domicilio per il suo reddito (reddito da attività lucrativa dipendente e reddito da sostanza mobile) e la sua sostanza mobile al tasso totale e alla tariffa per coniugati (E. Höhn/P. Mäusli, Interkantonaales Steuerrecht, 4.A., § 20 N 6 con rimandi).
- Se esiste **comunione di mezzi** per l'abitazione e il sostentamento, i fattori complessivi (reddito e sostanza) vanno suddivisi a metà tra i due domicili fiscali e tassati al tasso totale e alla tariffa per coniugati (Höhn/Mäusli, op. cit., § 20 N 5 con rimandi).

Per quanto riguarda i premi dell'assicurazione sulla vita e contro le malattie, LIG 36 lett. h e LIFD 212 I prevedono deduzioni diverse per i coniugi che vivono in comunione domestica e per gli altri contribuenti. Concedere a ogni coniuge la deduzione massima

sarebbe come violare le disposizioni legislative menzionate. La deduzione per coniugi va dunque suddivisa proporzionalmente (in rapporto al reddito netto) su entrambi i coniugi¹.

Per contro, se viene superata l'aliquota percentuale, le spese per malattia e infortunio (LIG 36 lett. g e LIFD 33 I lett. h) possono essere dedotte dal coniuge a cui sono risultate; sarebbe inammissibile ripartire queste spese (proporzionalmente) su entrambi i coniugi². Lo stesso vale anche in relazione a spese per disabilità (LIG 36 lett. h^{bis} e LIFD 33 I h^{bis})³. Per quanto riguarda le prestazioni volontarie (LIG 36 lett. i e LIFD 33a) vale la regola secondo cui ogni coniuge può dedurre le proprie prestazioni il cui importo è calcolato in rapporto al rispettivo reddito netto⁴.

- La tassazione nei domicili fiscali speciali (luogo di situazione della cosa, luogo commerciale in caso di attività lucrativa indipendente) non è interessata dalla regolamentazione menzionata.

Tra i Cantoni è diventata consuetudine che a riscuotere l'imposta federale diretta e a ricevere la quota cantonale dell'imposta federale diretta sia il Cantone nel quale risiede il marito. L'altro Cantone deve chiedere la sua quota di ripartizione al Cantone che ha proceduto all'imposizione.

Una differenza risulta nei **rapporti internazionali**: il diritto internazionale relativo alla doppia imposizione non prevede che i redditi di un coniuge vengano attribuiti in parte al coniuge domiciliato in un altro Stato, piuttosto le norme di attribuzione delle Convenzioni di doppia imposizione escludono di regola espressamente una tale tassazione. Il diritto internazionale si oppone dunque all'applicazione della soluzione creata per il diritto intercantonale della suddivisione fiscale tra domicili fiscali principali dei coniugi separati ma tassati congiuntamente. Per questa ragione, nei rapporti internazionali, **indipendentemente dalla comunione di mezzi**, ogni coniuge deve sempre essere tassato al suo domicilio per il suo reddito (reddito da attività lucrativa dipendente e reddito da sostanza mobile) e la sua sostanza mobile (al tasso totale e alla tariffa per coniugati) [cfr. DTF 11.5.2001, 2A.421/2000, pubbl. in: Steuerentscheid 2001 B 11.3 n. 12; VRK I/1 SG 8.3.2006, pubbl. in: Steuerentscheid 2006 A 32 n. 7]. Se i fattori del coniuge domiciliato all'estero non vengono resi noti, la tassazione avviene all'aliquota massima.

2.2 Reddito e sostanza dei figli

Il reddito e la sostanza dei figli, ad eccezione del reddito proveniente da attività lucrativa e sostitutivo nonché degli utili da sostanza immobiliare, vengono aggiunti al **titolare dell'autorità parentale** o della custodia fino al termine del periodo fiscale che precede l'entrata nella maggiore età (LIG 10 V e LIFD 9 II). In caso di contribuenti tassati separatamente con **autorità parentale congiunta**, il reddito e la sostanza dei figli vengono assegnati al genitore che soddisfa le premesse per la **tariffa per coniugati** ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 LIG (LIG 10 VI in unione con DELIG 1; circolare n. 7 dell'AFC del

¹ TF 23.7.2012, 2C_891/2011, consid. 2.4.1, in: StR 2012, pag. 823 segg.

² TF 23.7.2012, 2C_891/2011, consid. 2.4.2 e 3.1, in: StR 2012, pag. 823 segg.

³ TF 23.7.2012, 2C_891/2011, consid. 2.4.3 e 3.2, in: StR 2012, pag. 823 segg.

⁴ TF 23.7.2012, 2C_891/2011, consid. 2.4.4, in: StR 2012, pag. 823 segg.

20.01.2000, n. 3 lett. e), ovvero al coniuge che provvede **in misura principale al mantenimento** dei figli. Questo genitore può anche chiedere l'importo esente dall'imposta sulla sostanza conformemente all'art. 63 cpv. 1 lett. b LIG e far valere il diritto al rimborso dell'imposta preventiva riscossa sui redditi della sostanza del figlio.

L'**autorità parentale** è disciplinata negli art. 296 segg. CC. Il figlio è soggetto, finché minorenni, all'autorità parentale (art. 296 cpv. 1 CC). È maggiorenne chi ha compiuto gli anni diciotto (art. 14 CC).

I **genitori affilianti** cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori naturali nell'esercizio dell'autorità parentale, riservate misure diverse (art. 300 cpv. 1 CC). Ai genitori affilianti viene concessa contrattualmente solo la custodia (di fatto), l'autorità parentale in senso giuridico rimane ai genitori naturali. Il reddito e la sostanza dei figli affiliati non vengono dunque aggiunti ai genitori affilianti, bensì ai genitori naturali se i figli affiliati non sono sotto tutela (in seguito al decesso dei genitori o alla privazione dell'autorità parentale); in quest'ultimo caso i figli affiliati vanno tassati autonomamente. Lo stesso vale più che mai nel caso in cui i bambini non vivano presso genitori affilianti, bensì ad esempio in un istituto. Quale rappresentante legale, il tutore deve assumersi gli obblighi e i diritti procedurali legati alla posizione di soggetto fiscale del minorenni non soggetto all'autorità parentale (Richner/Frei/Kaufmann, art. 9 N 38 seg.).

L'**interdetto** che ha padre o madre è posto di regola (nuovamente) sotto l'autorità parentale anziché sotto tutela (cfr. art. 385 cpv. 3 CC). Egli va comunque tassato autonomamente come gli altri interdetti.

3. DATA DI RIFERIMENTO

La **data di riferimento** determinante per il cumulo dei redditi e l'aggiunta dei fattori dei figli è il **termine del periodo fiscale** (LIG 10 V LIG; vale anche per la Confederazione).

4. LETTERATURA

Bosshard Erich/Bosshard Hans-Rudolf/Lüdin Werner, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000

Hauser Gerhard, Zu den steuerlichen Folgen des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsamen elterlichen Sorge, in: ASA 68, pag. 353 segg.

Locher Peter, Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 1^a parte, art. 9, 1.A., Basilea 2001

Richner Felix/Frei Walter/Kaufmann Stefan, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003

Greminger Bernhard J./Bärtschi Bettina, in: Martin Zweifel/Peter Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2a, art. 9 LIFD, 2.A., Basilea 2008